COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1989

che fissa talune modalità relative al declassamento di documenti coperti dal segreto professionale o aziendale

(89/196/CEE, Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica [1], in particolare l'articolo 9,

vista la decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che in conformità della regolamentazione relativa all'apertura al pubblica degli archivi storici delle Comunità, i documenti e atti che erano coperti dal segreto professionale o aziendale possono essere resi accessibili al pubblico solo se la persona o l'azienda interessata non vi si oppone ; che, a tale scopo, la Commissione deve annunciare la propria intenzione di rendere accessibili al pubblico i documenti e atti ;

considerando che l'informazione preliminare delle persone o aziende interessate è molto difficile, particolarmente in caso di cambiamento di indirizzo o di successione di diritto ;

considerando che per garantire l'efficacia della procedura di apertura degli archivi storici delle Comunità giova prevedere che la Commissione possa informare le persone e aziende interessate mediante comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,*

DECIDE :

Articolo 1

1. In caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom), n. 354/83 o dell'articolo 4 della decisione n. 359/83/CECA, la Commissione si rivolge per iscritto alla persona o all'azienda interessata per annunciare la propria intenzione di rendere accessibile al pubblico un documento o atto coperto dal segreto professionale o aziendale, invitandola a comunicare eventuali obiezioni entro un termine di sei settimane.

Se entro tale termine non viene sollevata alcuna obiezione, il documento o atto viene reso accessibile al pubblico.

2. Qualora la domanda scritta della Commissione non pervenga alla persona o all'azienda interessata, la Commissione annuncia mediante comunicazione sulla Gazzetta ufficiale, serie C, la propria intenzione di rendere accessibile al pubblico, salvo obiezione da sollevare entro un termine di sei settimane dall'annuncio, il documento o l'atto in questione. La comunicazione sulla Gazzetta ufficiale indica la persona o l'azienda interessata e la natura del documento o dell'atto in questione.

Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine indicato, il documento o l'atto viene reso accessibile al pubblico.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 3 marzo 1989.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1989.

Per la Commissione
Antônio CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 14.